

CONVENZIONE
PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA RICERCA
E SORVEGLIANZA TECNICO-SCIENTIFICA
IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
IN MATERIA DI RISCHIO IDROGEOLOGICO

L'anno duemiladue, il giorno 4 del mese di giugno tra il dirigente Dott. Alfio Cassisi per conto del Dipartimento della protezione civile - Via Ulpiano n. 11 (C.F. n. 97018720587) - in prosieguo denominato "Dipartimento"

e

il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma - P.le Aldo Moro, per il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, nella persona del Presidente prof. Lucio Bianco (C.F. CNR 80054330586), in prosieguo denominato "CNR-GNDCI"

P r e m e s s o

- che, con decreto dipartimentale n. 1525 di repertorio in data 30 maggio 2002, al Dirigente Dott. Alfio Cassisi è stata delegata la stipula dei contratti del Dipartimento;

- che presupposto essenziale per l'attuazione delle attività e dei compiti di protezione civile previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 3, commi 1, 2 e 3, e dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n. 401, consistenti nell'adozione delle opportune misure di prevenzione ed emergenza, è la conoscenza delle condizioni di rischio per le persone, il territorio e l'ambiente, nonché la conoscenza tempestiva della natura e dell'entità dei fenomeni in atto e dell'estensione delle aree colpite o che possono essere colpite;

- che a tali conoscenze si perviene attraverso attività di studio e ricerca di base e applicata, attività di sorveglianza e consulenza tecnico-scientifica, svolte in maniera continua sul territorio;

- che una tale attività può essere svolta da idonee strutture permanenti di ricerca, individuate, ai sensi della legge n. 225 del 1992 articolo 11, comma 1, lettera f), nei Gruppi nazionali di ricerca scientifica che costituiscono strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

- che, ai sensi del decreto-legge 26 maggio 1984, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n.363 e di successive modificazioni, sono stati istituiti presso il Consiglio nazionale delle ricerche gruppi scientifici con finalità di protezione civile e che i gruppi stessi hanno svolto e svolgono

tali compiti in maniera continuativa per conto del Dipartimento;

-che il decreto interministeriale 10 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1993, in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 17, comma 2, individua e disciplina i Gruppi nazionali di ricerca scientifica;

-che il decreto interministeriale in data 20 gennaio 1995, repertorio n. 157, porta integrazioni e modifiche all'organizzazione del CNR -GNDCI;

-che l'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

-che la suddetta legge n. 225 del 1992 e il decreto interministeriale d'attuazione 10 febbraio 1993 prevedono che le attività dei Gruppi, nell'ambito e per le finalità del Servizio nazionale della protezione civile, siano regolate da convenzioni di durata pluriennale;

-che, in particolare, va regolata mediante convenzione col Consiglio nazionale delle ricerche l'attività del GNDCI;

-che tale convenzione deve contenere, oltre alle disposizioni in materia di collaborazione scientifica, la descrizione delle prestazioni che il GNDCI si obbliga a rendere per l'adempimento delle finalità di protezione civile cui è preposto il Dipartimento, ai sensi degli articoli 3 e 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- che un programma di ricerca in materia di rischio idrogeologico e di sorveglianza tecnico-scientifica del territorio in relazione a detto rischio deve avere uno sviluppo di almeno un triennio e coinvolgere le risorse scientifiche nazionali, con apporti anche esteri e che una tale struttura richiede uno specifico assetto organizzativo, da assimilare a quello dei progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche;

- che il Consiglio Scientifico del CNR-GNDCI ha approvato lo schema di Convenzione e il Programma di attività nella seduta del 10 ottobre 2001, per il triennio 2002-2004;

- che il predetto decreto interministeriale del 10 febbraio 1993 prevede, da parte del Dipartimento, l'esercizio della vigilanza sull'esecuzione della convenzione;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Articolo 1

(Finalità della convenzione)

La presente convenzione prevede, in materia di rischio idrogeologico, la realizzazione di studi, ricerche, tecnologie, attività di consulenza istituzionale, rappresentanza scientifica del Dipartimento a livello nazionale ed internazionale ai fini dell'as-

solvimento delle attività e dei compiti di protezione civile di cui all'articolo 3 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 e della legge 9 novembre 2001 n. 401, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343.

Articolo 2
(Oggetto della convenzione)

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento, in materia di rischio idrogeologico, di un programma triennale di attività coordinate dal Consiglio Scientifico del GNDCI di studi, ricerche, tecnologie, attività di consulenza istituzionale, rappresentanza scientifica del Dipartimento a livello nazionale ed internazionale.

Tale attività deve essere attuata anche attraverso immediate azioni di accertamento, sopralluogo e partecipazione alle attività del Dipartimento sia nei casi di emergenza che di temuta emergenza, di cui all'articolo 2 del citato decreto interministeriale del 10 febbraio 1993.

Articolo 3
(Prestazioni del GNDCI)

Il GNDCI, sulla base del programma di ricerca triennale allegato, che forma parte integrante della presente convenzione, è tenuto a elaborare specifici studi e ricerche sui temi del rischio idrogeologico, al fine di fornire al Dipartimento tutti gli elementi conoscitivi necessari per l'adozione di misure di previsione e prevenzione, nonché di pianificazione ai fini di protezione civile, di cui agli articoli 3 e 17 della legge n. 225 del 1992 e della legge n. 401 del 2001. Le prestazioni del GNDCI sono definite in modo operativo dal programma di ricerca annualmente approvato ed allegato alla presente convenzione.

In particolare, il GNDCI è tenuto a fornire secondo le scadenze temporali previste dagli articoli 7, 8 e 9 prodotti di ricerca.

Tra l'altro:

- studio e validazione dei dati meteorologici previsionali, per esigenze di protezione civile;
- studi sul monitoraggio occorrente per la redazione delle mappe afflussi-deflussi, dinamica delle onde di piena, trasporto solido e sovralluvionamenti, riferite agli scenari di rischio idraulico;
- consulenza nella programmazione nazionale e regionale di previsione e prevenzione, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 225 del 1992, di cui agli articoli 107 e 108 della legge n. 112 del 1998 e della legge n. 401 del 2001;

- interventi e partecipazione operativa a supporto di specifiche esigenze tecnico-scientifiche legate ad eventi emergenziali;
- supporto ad attività istituzionali del Dipartimento che si riflettono anche nella richiesta di nuove disposizioni e aggiornamenti della normativa tecnica;
- attività scientifica a supporto delle altre componenti del Servizio nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 6 della citata legge n. 225 del 1992.

Articolo 4 *(Attribuzioni del Presidente del GNDCI)*

Il presidente del GNDCI, ha le attribuzioni ed opera in conformità con le norme vigenti di organizzazione del Gruppo stesso ed ha nei confronti del Dipartimento funzioni di raccordo e di responsabilità nell'attuazione del programma.

In particolare, oltre ai compiti stabiliti nella normativa richiamata nel decreto interministeriale del 10 febbraio 1993, il presidente è anche funzionario delegato del Consiglio nazionale delle ricerche, in conformità alle norme di contabilità vigenti; assicura che il programma stesso venga realizzato secondo le linee progettuali approvate; predispone gli elementi necessari per le proposte di finanziamento, i progetti esecutivi di attività, di cui al successivo articolo 8, sovrintende e coordina lo svolgimento della ricerca, cura la promozione dell'informazione per la diffusione dei risultati e l'organizzazione di seminari e convegni, assevera le relazioni sul programma, secondo le indicazioni del successivo articolo 9, propone al Dipartimento, sulla base di motivate considerazioni, variazioni ai progetti esecutivi, autorizza e liquida le spese di viaggio e trattamento di missione dei ricercatori e del personale addetto, gestisce il personale temporaneamente affidato all'unità funzionale di direzione, di cui al successivo capoverso, autorizza e liquida le spese necessarie all'attuazione di interventi di emergenza tecnico-scientifici per i quali il Dipartimento abbia provveduto a versare direttamente con apposita ordinanza finanziamenti specifici nel capitolo di spesa del CNR intitolato al GNDCI, infine provvede alla rendicontazione dei fondi gestiti come funzionario delegato.

La direzione del programma pluriennale costituisce un'unità organica e temporanea del Consiglio nazionale delle ricerche, le cui attività vengono contemplate nel progetto esecutivo annuale.

Articolo 5 *(Disciplina e approvazione del programma pluriennale)*

Il programma, di durata triennale, è volto all'acquisizione di conoscenze e innovazioni trasferibili al sistema sociale ed economico e al contesto amministrativo del Paese, relativamente ai temi prioritari caratterizzanti le attività e i compiti del Servizio nazionale della protezione civile.

Per l'attuazione del programma, il Consiglio nazionale delle ricerche si avvale del finanziamento attribuito dal Dipartimento e applica, in analogia alle disposizioni valide per i progetti finalizzati, le norme amministrative e contabili previste dal regolamento approvato con D.P.R. 18 novembre 1979, n. 696, e da eventuali modifiche apportate al regolamento stesso.

Per l'attuazione del programma triennale il GNDCI predisporre appositi progetti esecutivi annuali, sulla base anche di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del citato decreto interministeriale 10 febbraio 1993.

Articolo 6 (Partecipazioni al programma)

Alle attività del programma possono partecipare, qualora il GNDCI ne ravvisi l'opportunità e previa intesa con il Dipartimento, organizzazioni ed enti di ricerca nazionali, dell'Unione europea, internazionali o sovranazionali, nonché le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali, anche con propri finanziamenti mirati e sempre negli interessi del Dipartimento della protezione civile, previo accordi da stipulare con il GNDCI stesso, che curerà il coordinamento delle attività richieste.

Articolo 7 (Esecuzione degli studi)

Il GNDCI si impegna a provvedere all'attuazione dei singoli progetti esecutivi in conformità alle modalità e ai termini fissati negli articoli 8 e 9 e a tenere conto in qualsiasi momento delle indicazioni e degli approfondimenti che potranno essere richiesti dal Dipartimento.

Articolo 8 (Progetti esecutivi)

I progetti esecutivi annuali contengono proposte su obiettivi generali e temi di ricerca, con articolazione secondo obiettivi intermedi con indicazione:

- delle unità di ricerca, con indicazione degli argomenti di studio, dei finanziamenti proposti, dei prevedibili risultati;
- delle collaborazioni professionali necessarie;

- sulle interazioni con ricerche affini altrimenti finanziate;
- sulla diffusione e trasferimento dei risultati;
- sulle attività della direzione, con previsioni di spesa.

I predetti progetti esecutivi, comprensivi di eventuali variazioni rispetto al programma pluriennale, predisposti dal Consiglio scientifico del GNDCI sono trasmessi, entro il 30 giugno di ogni anno, al Dipartimento della protezione civile per consentire le opportune verifiche con gli obiettivi generali di protezione civile provvedendo anche alle opportune valutazioni e approvazioni e l'assunzione in tempo utile degli impegni di spesa relativi.

Articolo 9 (Relazioni sulle attività)

Le relazioni annuali del Presidente, asseverate e approvate dal Consiglio scientifico, da presentarsi al Dipartimento entro 30 giorni dall'approvazione, devono contenere precisi riferimenti ai risultati raggiunti dalle unità operative.

La relazione finale del programma pluriennale deve contenere riferimenti ai lavori svolti in relazione agli obiettivi prefissati; alle unità di ricerca, con valutazioni specifiche di merito; alle azioni per la diffusione e il trasferimento dei risultati; alla dimostrazione contabile dell'impiego dei fondi ricevuti. La relazione finale è trasmessa al Dipartimento entro i 90 giorni successivi all'ultimo anno di attività.

Articolo 10 (Imprevisti e varianti)

Il Dipartimento, durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, si riserva la facoltà di richiedere quelle varianti al programma approvato ai sensi del presente atto che riterrà opportune per il migliore e più completo svolgimento del programma stesso.

Le variazioni di programma che il GNDCI avesse ritenuto opportune e sulle quali avesse ottenuto l'assenso del Dipartimento dovranno essere sottoposte al Consiglio Scientifico.

Qualora le prescrizioni del Dipartimento o le nuove formulazioni del GNDCI non rientrassero negli impegni assunti per l'esecuzione della convenzione e/o la copertura finanziaria relativa non trovasse spazio nelle risorse assegnate, si dovrà provvedere a concordare interventi finanziari idonei a fronteggiare le variazioni da apportare al programma già approvato.

Articolo 11
(Modalità d'erogazione)

Il finanziamento di ciascun progetto esecutivo annuale oggetto della presente convenzione è erogato al Consiglio nazionale delle ricerche con le seguenti modalità:

- ⇒ per il primo anno 70 % dell'importo a seguito della registrazione del decreto approvativo della convenzione da parte dei competenti organi di controllo per la prima annualità.
- ⇒ 30 % all'approvazione della relazione finale per le attività del primo anno.

Il Consiglio Nazionale della Ricerche si impegna a rendere immediatamente disponibili le somme del finanziamento stanziato per lo svolgimento del programma annuale.

Il Presidente del GNDCI, come funzionario delegato, provvede, a norma dell'art.4, ad autorizzare e liquidare le spese necessarie.

Le annualità successive alla prima saranno corrisposte, con le stesse modalità, previa approvazione del progetto esecutivo annuale.

In relazione agli interventi a supporto di esigenze tecnico-scientifiche legate alla partecipazione a eventuali emergenze, di cui all'art.3, il Dipartimento può provvedere, con apposita ordinanza, a destinare specifici finanziamenti direttamente versati sul capitolo di spesa del Consiglio Nazionale delle Ricerche intitolato al GNDCI.

Articolo 12
(Durata)

La presente convenzione ha durata triennale con inizio dal 1° luglio 2002. Il Dipartimento corrisponderà al Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di validità della presente convenzione, un finanziamento, secondo annualità, determinato sulla base dei programmi del GNDCI, di cui all'art. 3.

Il programma potrà annualmente essere integrato e modificato con le modalità riportate agli articoli 8, 9 e 10, mediante atto aggiuntivo.

Articolo 13
(Oneri finanziari)

Per l'esecuzione della presente convenzione è previsto, per il primo anno, visto il progetto esecutivo annuale approvato il finanziamento di 3.500.000,00 Euro, ed i finanziamenti presunti massimi, da confermare mediante l'approvazione dei progetti esecutivi annuali, di 3.500.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi.

Articolo 14
(Verifiche)

Il Dipartimento, si riserva la facoltà di effettuare verifiche, constatazioni e accertamenti sull'attuazione della presente convenzione anche avvalendosi del supporto di soggetto dotato di idonee professionalità, scelto sulla base delle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di servizi, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza 24 gennaio 2002, n. 3175.

Articolo 15
(Documentazione)

Il Dipartimento, sentita la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, di cui all'art.9 della legge 24 febbraio 1992, n.225, ha la facoltà di considerare riservati alcuni documenti ed elaborati.

Articolo 16
(Risoluzione della convenzione)

Il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento la presente convenzione, qualora emerga che i risultati conseguiti a seguito delle verifiche di cui all'articolo 14, siano manifestamente insoddisfacenti rispetto alle somme erogate e al perseguimento delle finalità oggetto della legge 24 febbraio 1992, n.225.

In tal caso il Dipartimento provvederà al riconoscimento al CNR-GNDCI delle attività già effettuate in attuazione della convenzione.

Articolo 17
(Efficacia della convenzione)

La presente convenzione, vincolerà le parti solo dopo l'approvazione e la registrazione del relativo decreto nei modi di legge.

Articolo 18
(Disposizioni finali)

E' fatto espresso divieto al CNR-GNDCI di compensare il personale docente, non docente, ricercatore e tecnico, in quanto si tratta del finanziamento di attività aventi essenziale carattere istituzionale per il GNDCI.

Il decreto d'approvazione della presente convenzione è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma,

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
- PRESIDENTE -
Prof. Lucio Bianco

DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
- DIRIGENTE -